

ISTRUZIONI OPERATIVE
PER L'ATTUAZIONE DEI
PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA - PIA
PER PERSONE A RISCHIO DI
ESCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA

Ottobre 2025

INTRODUZIONE

I progetti di inclusione attiva – PIA sono una misura di politica attiva le cui finalità sono l’accompagnamento e il sostegno delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa nel loro percorso di avvicinamento o riavvicinamento al mercato del lavoro. Tale misura viene attuata nella forma dei cantieri di lavoro.

La partecipazione ad un PIA si inserisce in un percorso di presa in carico a lungo termine, fatta di interventi differenti, di natura sociale e lavorativa, inseriti in una logica temporale e di senso personalizzata sulla specifica condizione della persona, allo scopo di farla rientrare nel mondo del lavoro ordinario. Per questo non può prescindere dagli interventi svolti precedentemente alla sua attivazione e deve contribuire alla costruzione del percorso futuro.

A fine 2024 sono state approvate le nuove Disposizioni applicative relative ai Progetti di inclusione attiva – PIA, per adeguare i requisiti di accesso, le procedure amministrative e i flussi finanziari di tale misura di politica attiva alle esigenze attuali dei destinatari e dei soggetti coinvolti.

Di seguito si descrivono le istruzioni operative per l’attuazione dei progetti relativi all’anno 2026 e successivi.

La normativa di riferimento è la seguente:

- legge 6 agosto 1975, n. 418 (Modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana);
- legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 (Disciplina dell’organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l’impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale), come modificata dalla legge regionale 18/2025;
- Piano triennale degli interventi di politica del lavoro 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3669/XVI del 2 ottobre 2024;
- deliberazione della Giunta regionale n. 1654 del 16 dicembre 2024, recante “Approvazione del documento recante “Linee guida relative agli adempimenti in materia di sicurezza ex d.lgs. 81/2008 nell’ambito di misure di politica attiva del lavoro”;
- deliberazione della Giunta regionale n. 1687 del 23 dicembre 2024, recante “Approvazione della disciplina della misura “Progetti d’inclusione attiva (PIA)” per le persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa”;
- deliberazione della Giunta regionale n. 268 in data 17 marzo 2025, recante “Approvazione del Programma annuale degli interventi di politica del lavoro per l’anno 2025”.

ARTICOLO 1 SOGGETTI COINVOLTI NEI PIA

1. DEFINIZIONI

Case manager: operatore del centro per l’impiego – CPI che viene assegnato a ciascuna persona iscritta. È l’operatore di riferimento per la persona, con cui condividere e progettare il percorso di

inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro.

Soggetti beneficiari dei PIA: le Unités des Communes Valdôtaines e il Comune di Aosta, purché in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/1999.

Soggetti attuatori dei PIA: le cooperative sociali di tipo B o C, singolarmente o in partenariato tra loro, regolarmente iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 32 della l.r. 27/1998.

Uffici competenti: uffici dell'Amministrazione regionale competenti in relazione ai PIA, ad oggi gli uffici della Struttura Politiche per l'inclusione lavorativa.

Equipe multidimensionale: composta dagli operatori dei servizi coinvolti nella presa in carico della persona inserita nei PIA (di seguito équipe). L'équipe minima è costituita dal case manager del CPI e dall'assistente sociale di riferimento; possono partecipare ai lavori d'équipe anche altri operatori coinvolti nella presa in carico (per esempio educatore, psicologo, psichiatra, tutor, operatori di altri progetti ...).

2. FLUSSO OPERATIVO

Sono coinvolti nei PIA numerosi soggetti a livelli differenti. La gestione amministrativo-finanziaria dei fondi è in capo agli uffici competenti dell'Amministrazione regionale; la presentazione, l'attuazione e la rendicontazione dei progetti è in capo ai soggetti beneficiari e attuatori; i percorsi individualizzati delle persone sono monitorati dai soggetti attuatori che collaborano con il case manager del CPI e con le équipes multidimensionali di riferimento.

Tra i soggetti beneficiari viene suddiviso il finanziamento che il Piano di politiche del lavoro assegna annualmente ai PIA; ciascun soggetto beneficiario può presentare in collaborazione con i soggetti attuatori un progetto fino al raggiungimento del tetto massimo di finanziamento a lui assegnato. Gli uffici competenti erogano le risorse al soggetto beneficiario, che le eroga al soggetto attuatore. Terminate le attività, il soggetto attuatore presenta la rendicontazione al soggetto beneficiario che a sua volta, dopo le opportune verifiche, la presenta agli uffici competenti, i quali provvederanno alla liquidazione del contributo, previa verifica della rendicontazione.

ARTICOLO 2 ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI CANDIDATI AI PIA

1. REQUISITI E VERIFICHE

I destinatari dei PIA appartengono alle seguenti categorie:

- persone di età superiore a 45 anni;
- donne assenti dal mercato del lavoro da oltre 24 mesi;
- persone riconosciute invalide ai sensi dell'art. 1 della l. 68/1999, iscritte negli elenchi del collocamento mirato;
- persone, segnalate dai servizi socio-sanitari territoriali, con attestazione di disagio sociale e con percorso di presa in carico da parte dei centri per l'impiego;
- persone che hanno terminato la detenzione oppure la misura alternativa alla detenzione da meno di 12 mesi;
- persone detenute, individuate dall'Amministrazione penitenziaria;
- persone, segnalate dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) del Ministero della Giustizia, con attestazione di disagio sociale e con percorso di presa in carico da parte dei centri per l'impiego.

I destinatari sono iscritti, a cura del proprio case manager, in un apposito Elenco. L'iscrizione ha

validità solo per l'anno di realizzazione dei progetti e l'inserimento nei PIA è registrato nel patto di servizio, trattandosi di una misura di politica attiva.

Al momento dell'iscrizione all'Elenco, le persone che si candidano ai PIA devono presentare sul programma Sistema Informativo Lavoro - SIL uno dei seguenti "stati occupazionali", da mantenere anche nel momento di attivazione del progetto:

- disoccupato;
- in attività senza contratto;
- inoccupato.

I requisiti sopra indicati sono verificati dal case manager di riferimento al momento dell'iscrizione secondo le seguenti modalità:

REQUISITO DA VERIFICARE	MODALITÀ
• iscrizione al CPI • età • iscrizione al Collocamento mirato • stato occupazionale	verificati d'ufficio, tramite il programma SIL
assenza della candidata dal mercato del lavoro da oltre 24 mesi: assenza di contratti di lavoro o di P.IVA movimentata	autocertificata dalla persona
persone segnalate dai servizi socio-sanitari territoriali e dall'UEPE	attestazione di disagio sociale rilasciata dal servizio titolare della presa in carico
termine della detenzione o della misura alternativa	certificato apposito rilasciato dal competente organo giudiziario
stato di "detenuto"	certificato di detenzione rilasciato dalla Casa circondariale di Brissogne

2. ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI CANDIDATI AI PIA

L'iscrizione all'Elenco avviene per il tramite del case manager:

- direttamente (operatori del CPI ordinario, operatori dell'area inclusione e del collocamento mirato);
- su segnalazione da parte di altri soggetti.

I soggetti segnalanti propongono la candidatura ai PIA per le persone che hanno in carico e che sono in possesso dei requisiti previsti.

L'operatore segnalante deve confrontarsi con il case manager per condividere opportunità e obiettivi del percorso PIA.

ARTICOLO 3 GESTIONE DELL'ELENCO DEI CANDIDATI AI PIA

1. ELENCO DEI CANDIDATI AI PIA

L'Elenco dei candidati ai PIA è costantemente alimentato dai case manager, in qualsiasi momento dell'anno. L'iscrizione è effettuata tramite apposita sezione sul programma SIL, da cui

successivamente possono essere effettuate estrazioni di dettaglio (iscritti per territorio, per dati anagrafici, per case manager, per stato occupazionale, per requisito, ...).

L'iscrizione ha durata dal giorno di inserimento e fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

La cancellazione dell'iscrizione può avvenire su richiesta della persona direttamente interessata e/o per la perdita di uno dei requisiti previsti.

2. SELEZIONE DEI PARTECIPANTI AI PIA

Su ciascun territorio di riferimento, gli enti attuatori organizzano, di concerto con i servizi sociali territoriali e di sportello e i case manager del CPI, uno o più incontri dedicati ad approfondire e valutare la situazione delle persone segnalate per i PIA, raccogliendo informazioni aggiornate sulla loro condizione attuale, condividendo con le équipes di riferimento le priorità di intervento, prospettando aspettative e obiettivi rispetto ai PIA.

La selezione dei partecipanti ai PIA avviene a cura dei soggetti attuatori; alla selezione partecipa un operatore dei CPI individuato tra i case manager.

Conclusa la selezione, il soggetto attuatore comunica ai case manager di riferimento l'esito della stessa, in modo che possa essere verificato il possesso dei requisiti per l'inserimento nel PIA (con particolare riferimento allo stato occupazionale), in caso di superamento della selezione, o per l'inserimento in altre misure, in caso di non superamento della selezione.

La partecipazione al PIA preclude, di norma, il coinvolgimento in altri percorsi di politica attiva, a eccezione di attività ritenute funzionali e propedeutiche all'inserimento lavorativo (quali, ad esempio, specifici percorsi formativi, colloqui di accompagnamento al lavoro, ...), a patto che tali attività siano compatibili, dal punto di vista organizzativo, con la frequenza al PIA.

Trattandosi di misura di politica attiva, i destinatari dei PIA conservano lo stato di disoccupazione per tutto il periodo dell'inserimento, che può avere una durata massima di complessivi 24 mesi, anche non consecutivi.

Al termine dei 24 mesi, la persona non può essere reinserita nei PIA se non dopo un periodo di almeno 18 mesi; in ogni caso, il reinserimento nel PIA deve essere giustificato da rinnovate o peggiorate condizioni di vita, che richiedano nuovamente l'attivazione di un percorso protetto e accompagnato. La valutazione del reinserimento nei PIA spetta al case manager di riferimento con l'équipe.

ARTICOLO 4 IMPEGNI DEI SOGGETTI COINVOLTI

1. IMPEGNI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari devono individuare con procedure a evidenza pubblica il soggetto attuatore con cui redigere e presentare il PIA relativo al proprio territorio di riferimento.

Una volta approvato e ammesso a finanziamento il progetto, il beneficiario è responsabile dell'esecuzione, dell'attuazione e del controllo del PIA. Tutte le attività previste devono essere realizzate così come descritte nel progetto approvato e ogni eventuale modifica allo stesso deve essere preventivamente autorizzata dagli uffici competenti. Il beneficiario deve svolgere i compiti che gli sono assegnati ai sensi della DGR 1654/2024 in materia di sicurezza sul lavoro.

Il beneficiario è altresì responsabile della rendicontazione del PIA agli uffici competenti; ha l'obbligo

di acquisire e verificare la documentazione in originale relativa ai costi sostenuti dal soggetto attuatore ed è tenuto a esibirla su richiesta agli operatori degli uffici competenti.

2. IMPEGNI DEI SOGGETTI ATTUATORI

Il soggetto attuatore individuato deve realizzare il progetto così come condiviso con il soggetto beneficiario e approvato in sede di ammissione a finanziamento, individuando il personale e le risorse necessarie per svolgere tutte le attività secondo quanto concordato e approvato. Deve assicurare particolare attenzione alla selezione dei partecipanti e alla composizione delle squadre di lavoro (ove previste), così come alla formazione dei partecipanti e al tutoraggio e monitoraggio dei percorsi individualizzati.

Il soggetto attuatore deve presidiare la qualità dell'esperienza del PIA per i singoli partecipanti e il rispetto di quanto concordato in sede di affidamento dell'attività da parte del beneficiario. Deve occuparsi di pagare le indennità ai destinatari del PIA e i versamenti INPS secondo le regole di riconoscimento previste all'art. 6.

La partecipazione al progetto presuppone un rapporto di fiducia tra le parti. Gli impegni reciproci tra soggetto attuatore e destinatari del PIA sono regolati attraverso il modello di disciplinare (All. A) sottoscritto dalle parti.

Eventuali comportamenti inadeguati messi in atto dal destinatario del PIA devono essere immediatamente comunicati dal tutor PIA al case manager e all'équipe di riferimento, con cui sono concordate le modalità di intervento per porre termine agli stessi. Se perdurano, il soggetto attuatore sanziona il destinatario del PIA, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, in relazione alla gravità della mancanza accertata, secondo la seguente modulazione:

- rimprovero scritto,
- sospensione dal PIA fino ad un massimo di 10 giorni,
- decadenza dal PIA in caso di recidiva.

Il soggetto attuatore deve svolgere i compiti che gli sono assegnati ai sensi della DGR 1654/2024 in materia di sicurezza sul lavoro, e deve prevedere una polizza assicurativa a copertura degli infortuni; si deve occupare di tutte le comunicazioni necessarie all'avvio delle attività e del versamento delle indennità e contributi previsti per i destinatari.

3. SOGGETTI SEGNALANTI

Possono segnalare la candidatura ai PIA di propri utenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, i seguenti soggetti:

- i case manager dei CPI;
- gli operatori dei servizi sociali di territorio e dei punti unici di accesso – PUA;
- gli operatori dei Servizi per le Dipendenze – SERD;
- gli operatori della Struttura complessa di Psichiatria;
- gli operatori della Casa circondariale di Brissogne;
- gli operatori dell'UEPE,

che abbiano condiviso con la persona le motivazioni della segnalazione stessa e gli obiettivi da raggiungere attraverso la partecipazione al PIA.

ARTICOLO 5 ATTUAZIONE DEI PIA

1. AMBITI DI INTERVENTO

I PIA devono prevedere attività nei seguenti ambiti, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo: ambiente, beni culturali e artistici, turismo e sport, servizi di utilità pubblica o sociale.

2. ELEMENTI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DEI PIA

DURATA DEI PROGETTI

I PIA hanno una durata non inferiore a 6 mesi e non superiore a 12 mesi consecutivi e devono realizzarsi nel periodo compreso il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

ORGANIZZAZIONE

I PIA possono prevedere l'organizzazione del lavoro in squadre formate da almeno 4 partecipanti e un caposquadra, qualora si tratti di lavori eseguibili in forma organizzata per gruppi. Laddove sia previsto l'inserimento di lavoratori singoli o in deroga alla composizione a squadre deve essere garantita la supervisione del soggetto attuatore e la presenza di un referente del servizio o dell'attività.

In nessun caso le persone inserite nei PIA possono essere impiegate per sostituire personale degli Enti locali previsto in organico che risulti mancante o assente.

I capisquadra possono essere individuati tra il personale già in forza presso il soggetto attuatore oppure possono essere appositamente assunti dallo stesso.

A ciascun partecipante ai PIA viene assegnato un tutor di riferimento che presiede e monitora tutte le fasi del percorso individualizzato, dall'inserimento in squadra o nel posto di assegnazione, all'individuazione di obiettivi e strategie di intervento, alla rielaborazione del percorso.

Il tutor PIA mantiene regolarmente i contatti con il case manager e/o l'équipe di riferimento del partecipante al PIA, per condividere l'andamento del progetto individualizzato e prospettare il futuro percorso di inserimento o reinserimento lavorativo.

A ciascun destinatario del PIA deve essere garantita una specifica attività formativa, che sostenga l'inserimento nella mansione prevista e potenzi le competenze, trasversali e tecniche, di cui è già in possesso o che sta imparando, in modo da rendere la persona più capace e sicura, ma anche più spendibile nel mercato del lavoro.

SPESE AMMISSIBILI

Il piano finanziario complessivo di ciascun progetto è definito in funzione delle attività previste e fino al raggiungimento del limite massimo di budget assegnato al soggetto beneficiario. Devono comparire nel piano finanziario le spese ammesse a finanziamento in capo all'Amministrazione regionale e quelle previste e sostenute dal beneficiario e/o dal soggetto attuatore, che possono integrare pertanto con risorse proprie il finanziamento regionale.

Sono ammissibili a progetto le seguenti spese:

- indennità di partecipazione al PIA;

- spese relative alla copertura INAIL, INPS ed assicurazione RC per tutti i soggetti inseriti;
- spese per la sicurezza, i cui oneri sono a carico dell'attuatore e successivamente rendicontate al beneficiario;
- spese per l'erogazione dei servizi integrativi a sostegno del percorso;
- azioni di monitoraggio e tutoraggio dei percorsi individualizzati;
- attività di formazione.

Ulteriori voci di spesa funzionali alla realizzazione del progetto (p.es. coordinamento, spese per materiali, attrezzature e strumenti, ...) sono in capo ai beneficiari e/o ai soggetti attuatori.

Per le figure di caposquadra, tutor ed altre eventualmente necessarie a sostenere il percorso (p.es. mediatore culturale), è previsto il riconoscimento di UCS (unità di costo standard) orarie differenti a seconda del ruolo.

Per la figura del caposquadra è previsto il riconoscimento di un'UCS oraria pari ad euro 21,00.

Per la figura di tutor e altre figure necessarie al singolo percorso è previsto il riconoscimento di un'UCS oraria pari a euro 32,00. Il volume di ore di intervento di queste figure deve essere coerente con il progetto presentato. Le ore di tutoraggio e monitoraggio dirette all'utenza sono pari al massimo a 20 ore mensili in media per squadra e a 8 ore mensili in media per partecipante, se inserito in un progetto individuale.

In generale, sono riconosciuti esclusivamente i costi reali, che devono:

- ✓ figurare nell'elenco dei costi ammissibili di cui sopra;
- ✓ essere strettamente connessi all'azione approvata e realizzata;
- ✓ essere documentati con giustificativi originali;
- ✓ essere riferibili temporalmente al periodo di validità del progetto e comunque successivi alla data della comunicazione di ammissibilità a finanziamento da parte degli uffici competenti. Fanno eccezione le attività di conoscenza e selezione finalizzate all'avvio del PIA svolte prima della comunicazione di ammissibilità, se puntualmente dettagliate dal soggetto attuatore (data, orario, tipologia di attività, operatore, ...) ed esclusivamente nel caso in cui il PIA sia poi approvato;
- ✓ essere contenuti nei limiti autorizzati;
- ✓ corrispondere a pagamenti effettivamente eseguiti.

ARTICOLO 6 RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ

I PIA sono uno strumento di politica attiva promosso con le finalità indicate all'art. 1 dell'Allegato alla DGR 1687/2024 e la partecipazione agli stessi non istituisce nessun rapporto di lavoro.

L'impegno per i destinatari è stabilito tra un minimo di 20 ore ed un massimo di 35 ore settimanali.

L'indennità è mensile e pari ad euro 910,00, calcolata su uno "standard mensile" di 22 giornate lavorative (ovvero 154 ore mensili) per un impegno pari a 35 ore settimanali, da ridurre in proporzione in funzione di un impegno dovuto inferiore.

L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione effettiva al progetto pari almeno al 70%, ossia di 15,4 giornate/mese (108 ore mensili) nel caso di impegno lavorativo per 35 ore settimanali. In caso di partecipazione inferiore al 70% del dovuto, al destinatario PIA viene corrisposta l'indennità riproporzionata all'effettiva presenza nel mese.

Le giornate di festività godute non andranno conteggiate. Pertanto, a fronte di una giornata di festività

goduta durante il mese, le giornate lavorative riconoscibili per un impegno di 35 ore settimanali sono 21 (147 ore mensili).

Le assenze per malattia non sono riconosciute e non generano trattamenti economici.

Le assenze giustificate, eccedenti il 30% dell'impegno dovuto, possono essere recuperate, a discrezione dei soggetti attuatori e dei beneficiari del progetto, esclusivamente nell'arco temporale di validità dello stesso.

Le assenze ingiustificate non sono recuperabili e non sono riconoscibili.

È previsto il versamento mensile, a carico dei soggetti attuatori, di una quota contributiva per un'aliquota pari al 14,57% dell'indennità mensile.

L'indennità percepita per i PIA è cumulabile con le misure di sostegno al reddito previste dal d.l. 48/2023, convertito con modificazioni dalla l. 85/2023 (ADI e SFL), nonché con gli ammortizzatori sociali a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, quali, ad esempio, la NASPI e la DIS-COLL. I beneficiari di Assegno di inclusione (ADI) e Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) devono comunicare all'INPS (direttamente o tramite Patronato/CAF) la presenza di un nuovo reddito per le eventuali necessarie rimodulazioni dell'assegno percepito e per le variazioni ai fini ISEE.

ARTICOLO 7 FLUSSI FINANZIARI

I fondi per i PIA sono risorse regionali a destinazione vincolata messi a disposizione dal Piano di politiche del lavoro. Sono assegnati ai soggetti beneficiari dei progetti PIA a fronte della presentazione di progetti che insistano sul proprio territorio e che coinvolgano persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa.

I fondi a disposizione sono suddivisi a monte tra tutti i soggetti beneficiari, secondo criteri condivisi con il Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta – CELVA. La finalità è di garantire su tutto il territorio regionale la presenza di PIA in cui inserire i potenziali destinatari.

L'Amministrazione regionale bandisce un avviso in base al quale ogni soggetto beneficiario presenta un progetto sottoposto a valutazione per ottenerne l'approvazione e l'assegnazione del finanziamento.

Stabilendo di finanziare un solo progetto per anno per ciascun ente beneficiario, l'ipotesi di gestione dei fondi prevede, a regime, il seguente cronoprogramma:

TERMINE	AZIONI
entro giugno	Comunicazione ai soggetti beneficiari dell'importo assegnato a ciascuno per l'anno successivo
entro novembre	Presentazione dei progetti, valutazione e provvedimento dirigenziale di ammissione a finanziamento, con cui: - si approvano i progetti idonei; - si ammettono a finanziamento e si impegnano le risorse necessarie secondo la copertura prevista a bilancio per l'anno di riferimento; - si autorizza l'avvio delle attività dal 1° gennaio dell'anno successivo.
al 31 dicembre	Riaccertamento con differimento sull'anno successivo delle risorse restanti dopo il pagamento dell'eventuale acconto. Queste risorse saranno disponibili ad aprile dell'anno successivo.

da gennaio	Comunicazione di avvio del progetto da parte degli enti titolari. Eventuale richiesta di acconto.
entro 60 giorni dalla richiesta	Liquidazione dell'acconto.
entro 120 giorni dalla chiusura progetto (max 30 aprile)	Presentazione della rendicontazione da parte del soggetto beneficiario.
entro 90 giorni da presentazione rendicontazione (max 31 luglio)	Verifiche e controlli a campione sulle rendicontazioni. Liquidazione dei saldi.

Non è possibile utilizzare eventuali economie di spesa: le risorse avanzate dall'anno precedente non sono aggiunte a quanto assegnato annualmente.

ARTICOLO 8

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Con avviso pubblico, bandito dagli uffici competenti dell'Amministrazione regionale, sono definite le modalità per la presentazione dei progetti. Dell'avviso è assicurata adeguata informazione mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione.

In risposta all'avviso, i soggetti beneficiari presentano i progetti, utilizzando un apposito format messo a disposizione dall'Amministrazione regionale, da compilare in ogni sua parte e a cui allegare tutti gli eventuali documenti richiesti, da cui risultino:

- la durata del progetto;
- il numero dei destinatari coinvolti;
- la tipologia delle mansioni e delle attività da svolgere;
- la tipologia e la durata della formazione dei partecipanti;
- il tutoraggio dei percorsi individualizzati finalizzato all'inserimento lavorativo;
- il piano finanziario.

La richiesta di ammissione a finanziamento del PIA deve essere inviata via PEC da parte del soggetto beneficiario entro il termine stabilito nell'avviso.

I soggetti beneficiari, nella presentazione dei progetti in risposta all'avviso, hanno facoltà di:

- chiedere la replica del progetto presentato l'anno precedente: in tal caso il nuovo progetto deve essere realizzato secondo quanto già approvato, senza alcuna modifica, e sarà finanziato con lo stesso importo assegnato nell'anno precedente;
- chiedere la revisione del progetto presentato l'anno precedente: in tal caso il progetto deve presentare le stesse caratteristiche di quello precedente, ma sono possibili alcune variazioni (p.es. durata del progetto, numero di destinatari inseriti, variazioni di importo tra voci di spesa a preventivo, modifica al numero di contratti part-time/tempo pieno, ...), che non ne modifichino la sostanza né l'impatto sul territorio. Sarà finanziato con lo stesso importo assegnato nell'anno precedente;
- presentare un progetto ex novo.

Lo stesso progetto può essere ripetuto (in replica o con revisioni) al massimo per 3 anni consecutivi.

Per l'anno 2026 è possibile solo presentare progetti ex novo.

ARTICOLO 9

VALUTAZIONE E AMMISSIONE DEI PROGETTI

La valutazione dei PIA è effettuata da un nucleo tecnico appositamente nominato dal dirigente della Struttura competente dell'Amministrazione regionale, composto da rappresentanti della Struttura e da un esperto esterno individuato dal CELVA.

Sono previste una fase di ammissibilità formale e una fase di valutazione tecnica.

AMMISSIBILITÀ FORMALE

Tale fase ha lo scopo di verificare che i progetti presentino i requisiti formali per poter essere ammessi alla fase di valutazione tecnica. Viene effettuata dagli uffici competenti dell'Amministrazione regionale.

I progetti sono ritenuti ammissibili e possono essere sottoposti a valutazione tecnica se:

- a. pervenuti entro la data di scadenza dei termini;
- b. presentati da soggetti beneficiari indicati all'art. 1, comma 1;
- c. redatti sul format messo a disposizione, completi della documentazione richiesta.

Gli uffici competenti dell'Amministrazione regionale possono richiedere di sanare eventuali irregolarità formali della documentazione prodotta, provvedendo a fornire le necessarie integrazioni tramite PEC entro 10 giorni consecutivi dalla data della richiesta, pena l'inammissibilità del progetto.

VALUTAZIONE TECNICA

Il Nucleo tecnico di valutazione esamina e attribuisce un punteggio ad ogni progetto secondo i criteri contenuti nella griglia di valutazione (coerenza strategica e connessione con il territorio, qualità progettuale, significatività della proposta, coerenza con quanto stabilito nelle Disposizioni applicative approvate con DGR 1687/2024 e con le indicazioni prioritarie progettuali contenute nell'avviso per la presentazione dei progetti).

La soglia minima di punteggio per l'ammissione a finanziamento è fissata a 51 punti su 100.

ARTICOLO 10

ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE, AVVIO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI PROGETTI

Terminata la valutazione, gli uffici competenti dell'Amministrazione regionale comunicano ai soggetti beneficiari l'esito della stessa e adottano il provvedimento dirigenziale di ammissione a finanziamento dei progetti e di impegno della spesa.

2. AVVIO DEL PROGETTO

Il progetto può essere avviato a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. I soggetti beneficiari provvedono alla comunicazione di attivazione del progetto entro 10 giorni dall'avvio dello stesso, allegando l'elenco nominativo dei partecipanti ai PIA individuati a seguito della selezione e il tutor assegnato a ciascuno, l'elenco dei capisquadra, ove presenti, e le relative assegnazioni sui posti disponibili a progetto.

In caso di variazioni agli elenchi trasmessi, il soggetto beneficiario le comunica all'Amministrazione regionale, in modo che la situazione sia sempre aggiornata.

3. VARIAZIONI E REVISIONI DEL PROGETTO IN CORSO D'OPERA

I PIA possono essere revisionati anche in corso di realizzazione per meglio adattarsi alle esigenze dei destinatari e del territorio, fermo restando che il finanziamento approvato per ognuno di essi non può essere modificato. La richiesta di revisione, debitamente dettagliata e motivata, deve essere presentata dal soggetto beneficiario, sottoscritta anche dal soggetto attuatore, e inviata via PEC all'Amministrazione regionale.

L'Amministrazione regionale, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta, comunicano al soggetto beneficiario il rigetto della richiesta di revisione; in assenza di tale comunicazione, la revisione si considera ammessa.

Sono ammesse richieste di variazione tra voci di spesa indicate nel piano finanziario complessivo del progetto, che non vadano a modificare il finanziamento totale assegnato. Tali variazioni devono essere ben motivate e comunicate via PEC all'Amministrazione regionale, che le autorizzano o meno secondo la procedura e i tempi di cui al paragrafo precedente.

Possono essere ammesse eventuali proroghe alla durata dei PIA (comunque al massimo fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento) o la riduzione del periodo di svolgimento in condizioni particolari e straordinarie, che ne motivino la necessità o l'opportunità. In tal caso, il soggetto beneficiario deve inoltrare motivata richiesta via PEC all'Amministrazione regionale, che autorizzeranno o meno la proroga o la riduzione della durata del progetto entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.

ARTICOLO 11 REVOCA DEL FINANZIAMENTO

Gli uffici competenti dell'Amministrazione regionale si riservano di deliberare la revoca, anche parziale, del finanziamento nei seguenti casi:

- si riscontri sostanziale difformità tra quanto previsto nei progetti e quanto attuato;
- si riscontri, in sede di verifica della documentazione prodotta, l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità della spesa, ovvero la presenza di documentazione incompleta o irregolare, per fatti o atti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- presentazione di false dichiarazioni e/o di falsa documentazione;
- mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli;
- mancato avvio delle attività entro 4 mesi dalla comunicazione di ammissione a finanziamento del progetto;
- altre gravi irregolarità rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

ARTICOLO 12 EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

A seguito della verifica circa la regolarità contributiva del soggetto beneficiario e l'ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 68/99, i soggetti beneficiari dei PIA approvati possono richiedere il finanziamento assegnato in due modalità:

- in due tranches, di cui la prima con un acconto fino al 50% dell'importo riconosciuto e la seconda a saldo, a seguito della presentazione della rendicontazione;

- interamente a saldo, a seguito della presentazione della rendicontazione.

La rendicontazione deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di chiusura del progetto, intendendo come tale l'ultimo giorno di attività dei partecipanti al PIA. Deve essere prodotta sul modello reso disponibile dagli uffici competenti dell'Amministrazione regionale, correttamente compilato in ogni sua parte, e deve contenere tutte le informazioni richieste.

Con la rendicontazione, il soggetto beneficiario del PIA certifica l'autenticità e l'esattezza della spesa in termini di corrispondenza tra le somme richieste e la documentazione a giustificazione delle stesse.

Insieme alla rendicontazione, il soggetto beneficiario deve trasmettere la relazione finale sul PIA nel suo complesso (attività svolte e risultati conseguiti), i progetti individualizzati di ciascun partecipante e le attestazioni di messa in trasparenza delle competenze acquisite, che saranno consegnati ai case manager di riferimento.

Qualora la consegna della rendicontazione avvenga oltre il termine sopra indicato, si procede all'applicazione di una penalità sull'ammontare delle spese rendicontate, nella misura del 5% per i giorni di effettivo ritardo, secondo la seguente formula:

importo del contributo per 5% per nr. giorni di ritardo diviso 365.

L'erogazione a saldo del contributo avviene entro 90 giorni dalla presentazione della relativa richiesta, escludendo dal computo i giorni di sospensione dei termini previsti dalla legge.

L'Amministrazione regionale procede a verifiche a campione sulle rendicontazioni in ordine alla completezza, alla regolarità e alla corrispondenza della documentazione rispetto agli importi dichiarati.

ARTICOLO 13 CONTROLLI

È facoltà dei preposti organi di controllo dell'Amministrazione regionale di effettuare visite nei luoghi di realizzazione dei PIA, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati.

Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione dei suddetti organi la documentazione amministrativa e contabile relativa all'attività finanziata.

Il soggetto beneficiario è altresì tenuto a conservare tutta la documentazione relativa al progetto sulla base della vigente normativa e a renderla disponibile in sede di controllo.

ARTICOLO 14 TUTELA DELLA PRIVACY

Il trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione regionale nell'ambito dei progetti PIA avviene nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i..

**Modello di DISCIPLINARE
per i Progetti di Inclusione Attiva - PIA**

Premesso che:

- i Progetti di Inclusione attiva - PIA si configurano quale misura di politica attiva, ai sensi dell'art. 14 della l.r. luglio 2024, n. 11, come modificato dalla l.r. 18/2025, e sono realizzati nella forma dei cantieri di lavoro; hanno come finalità il sostegno e il riavvicinamento al mercato del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa;
- i beneficiari dei PIA sono le Unités des Communes Valdôtaines ed il Comune di Aosta;
- gli attuatori dei PIA sono le cooperative sociali di tipo B o C, iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 32 della l.r. 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione);
- i destinatari della misura (appartenenti alle categorie individuate all'art 2 delle Istruzioni operative per l'attuazione dei PIA, approvate con PD n. ... in data, di seguito "partecipante") possono essere impiegati per la realizzazione di attività temporanee e/o straordinarie di pubblica utilità in diversi ambiti: per esempio, interventi nel campo dell'ambiente, dei beni culturali e artistici, del turismo e sport, dei servizi di utilità pubblica o sociale, sulla base dei fabbisogni individuati dai beneficiari;

SI DISCIPLINA QUANTO SEGUE TRA

SOGGETTO ATTUATORE: cooperativa sociale _____

E

PARTECIPANTE: nome e cognome _____

Compiti del soggetto attuatore

Nel presidiare la qualità dell'esperienza del PIA ed il rispetto di quanto concordato in sede di affidamento dell'attività da parte del beneficiario, il soggetto attuatore deve garantire:

- l'individuazione del personale e delle risorse per svolgere tutte le attività;
- l'adeguata formazione al destinatario per lo svolgimento delle attività specifiche e in materia di sicurezza sul lavoro;
- la stipula di una polizza assicurativa a copertura degli infortuni;
- il tutoraggio individualizzato finalizzato all'accompagnamento e supporto nella realizzazione delle attività;
- il buon andamento dell'esperienza attraverso un'azione di presidio e monitoraggio;
- la segnalazione al case manager di riferimento del CPI dell'eventuale mancato rispetto degli obiettivi concordati in sede di stipula del Patto di servizio personalizzato, degli orari e attività concordate e della normativa vigente in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l'aggiornamento sull'andamento del progetto individualizzato in raccordo con il case manager del CPI e con l'équipe dei servizi socio-sanitari di riferimento del partecipante;

- il pagamento regolare delle indennità ai partecipanti al PIA e i versamenti INPS secondo la normativa di riferimento.

Compiti del soggetto partecipante

Il partecipante, nel rispetto del Patto di servizio personalizzato stipulato con il case manager di riferimento del CPI deve:

- svolgere le attività previste per raggiungere gli obiettivi stabiliti nel progetto individualizzato condiviso con il soggetto attuatore e con l'équipe di riferimento, osservando gli orari concordati ed informando tempestivamente il soggetto attuatore e i referenti dell'ente ospitante in caso di assenza, giustificandola;
- seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza relativa all'attività specifica e al proprio progetto individualizzato;
- rispettare la normativa vigente in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi legati alla rilevazione delle presenze.

Riconoscimento dell'indennità di partecipazione

L'impegno orario per i partecipanti è stabilito tra un minimo di 20 ed un massimo di 35 ore settimanali.

L'indennità è pari ad euro 910,00 mensili (6,5 euro/h) per impegno lavorativo a tempo pieno, da ridurre in proporzione in caso di impegno per un numero minore di ore.

L'indennità è erogata per intero a fronte della presenza ad almeno il 70% della durata in giornate prevista nel mese; a fronte di una minore presenza, al partecipante viene corrisposta l'indennità proporzionata all'effettiva partecipazione.

È previsto il versamento di una quota contributiva per un'aliquota pari al 14,57%.

In caso di assenza giustificata è possibile, a discrezionalità delle parti e se possibile dal punto di vista organizzativo, recuperare le ore/giornate di assenza e la corrispondente indennità. In caso di assenza ingiustificata le ore/giornate non lavorate non potranno essere recuperate né, conseguentemente, indennizzate.

Sanzioni

Eventuali comportamenti inadeguati messi in atto dal partecipante al PIA devono essere immediatamente comunicati dal tutor PIA al case manager e all'équipe di riferimento, con cui sono concordate le modalità di intervento per porre termine agli stessi. Se perdurano, il soggetto attuatore sanziona il destinatario del PIA, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, in relazione alla gravità della mancanza accertata, secondo la seguente modulazione:

- rimprovero scritto,
- sospensione dal PIA fino ad un massimo di 10 giorni,
- decadenza dal PIA in caso di recidiva.

Specifiche relative al progetto individualizzato

SEDE DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ:

DURATA DEL PROGETTO, MONTE ORE SETTIMANALE E ORARIO SETTIMANALE:

MANSIONI E ATTIVITÀ:

TUTOR DI RIFERIMENTO: cognome e nome

Eventuali integrazioni o modificazioni di sostanza al presente disciplinare, una volta condivise con il case manager del CPI, saranno concordate tra soggetto attuatore e partecipante, segnalate nella tabella sottostante e firmate da entrambi, per tenerne traccia rispetto al progetto iniziale e sancire il nuovo accordo.

DATA	MODIFICAZIONE	FIRME

Data: _____

Firma del soggetto attuatore _____

Firma del partecipante _____